

CITTÀ DI CRESCENTINO

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ~~PUBBLICA~~ E SOCIALE AMBIENTE S.U.A.P.

VARIANTE 1 - REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.

ART. 1 - CONDIZIONI E REQUISITI GENERALI

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 10 della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., il Comune di Crescentino può assegnare un'aliquota non eccedente il 25% arrotondata all'unità superiore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'art. 5 della stessa legge, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste all'art. 6 del Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R (All. 1).

2. Possono ottenere l'assegnazione in emergenza abitativa i richiedenti residenti da almeno cinque anni *continuativi* nel Comune di Crescentino il cui nucleo familiare (ciascun componente) sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al 30% del limite di accesso all'edilizia sociale.

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) non essere assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggi o altri beni immobili utilizzabili ad uso abitativo sul territorio nazionale *o all'estero*;

3. Ai fini della presente disciplina il nucleo familiare è quello individuato secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 3/2010 (All. 2).

4. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento della concessione dell'alloggio.

5. In costanza di rapporto gli assegnatari devono mantenere la residenza nell'alloggio assegnato.

6. I requisiti sono attestabili mediante le modalità di cui all'art. 10, la cui veridicità potrà essere oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli organi competenti e la Guardia di Finanza, anche in relazione al tenore di vita del nucleo.

ART. 2 – CASI DI EMERGENZA ABITATIVA DETERMINATA DA PROCEDURA ESECUTIVA DI RILASCIO DELL'ABITAZIONE.

1. La Commissione per l'emergenza abitativa di cui all'art. 6 del presente regolamento, per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, verifica che i cittadini sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione possiedano, oltre ai requisiti di cui all'art. 1, anche i seguenti requisiti:

- a)- residenza del richiedente nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;
- b)- presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precepto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
- c)- presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa entro il termine tassativo di 60 giorni dall'avvenuta esecuzione;
- d)- l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es. verbale di conciliazione).
- e)- il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa per l'abitazione stabile, con esclusione quindi dei contratti per uso transitorio, o derivante da altre tipologie quali comodato, diritto di abitazione, ecc... (es. subaffitto non autorizzato);

ART. 3 – CASI DI EMERGENZA ABITATIVA DETERMINATA DA PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

1. Il proprietario dell'alloggio oggetto di decreto di trasferimento deve avere la residenza nell'immobile esecutato.

2. In caso di istanza presentata dall'inquilino, quest'ultimo dovrà dimostrare di essere titolare di contratto di locazione stipulato in data anteriore all'inizio della procedura di esecuzione immobiliare.

ART. 4 – CASI DI EMERGENZA ABITATIVA DETERMINATA DA ORDINANZA DI SGOMBERO PER INAGIBILITA' DELL'ALLOGGIO OCCUPATO

1. L'ordinanza di sgombero per inagibilità dell'alloggio è considerata, ai fini dell'inserimento della graduatoria dell'emergenza abitativa, solo qualora il nucleo familiare mantenga la residenza nell'alloggio oggetto del provvedimento per tutta la durata del suo inserimento nella graduatoria di emergenza abitativa.

2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non prevedano l'ordine di sgombero coatto degli occupanti.

ART. 5 – CASI DI EMERGENZA ABITATIVA DETERMINATA DA PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI

1. In presenza di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione), che assegna l'alloggio coniugale, il coniuge tenuto ad abbandonarlo può, in presenza dei requisiti di cui all'art. 1, presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa.

ART. 6 – COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)

1. La Commissione per l'Emergenza Abitativa ha la funzione di valutare il possesso dei requisiti formali e sostanziali (di cui all'art. 1 e 2) dei nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa.
2. La predetta Commissione è costituita dai seguenti componenti:
 - il Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata ***Pubblica Sociale Ambiente S.U.A.P.*** (supplisce in caso di assenza o impedimento un suo delegato);
 - un'Assistente Sociale individuata all'atto della costituzione della C.E.A. dal Servizio Sociale;
 - il Responsabile dell'area affari generali e segreteria – Servizio affari sociali (supplisce in caso di assenza o impedimento un suo delegato).
3. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente del Settore Urbanistica Edilizia Privata ***Pubblica Sociale Ambiente S.U.A.P.***

ART. 7 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA

1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno mensilmente e in ogni caso quando se ne ravvisi la necessità. Essa si considera validamente costituita con la partecipazione di tutti i suoi componenti.
2. Le riunioni della Commissione si effettuano durante l'orario di lavoro.
3. La partecipazione alle riunioni della Commissione Emergenza Abitativa non comporta alcun compenso.

ART. 8 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA E ~~DELL'UFFICIO POLITICHE ABITATIVE SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA PUBBLICA SOCIALE AMBIENTE S.U.A.P.~~ – FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Il Settore Urbanistica Edilizia Privata ***Pubblica Sociale Ambiente S.U.A.P.***, acquisite le domande e la relativa documentazione, attribuisce i punteggi di cui all'All. 3 al presente regolamento e provvede alla trasmissione del fascicolo, completo dell'esito della valutazione, alla C.E.A.
2. Sulla base della documentazione fornita ~~dall'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata Pubblica Ambiente dal Settore Urbanistica Edilizia Privata Sociale Ambiente S.U.A.P.~~, la Commissione Emergenza Abitativa:
 - a) verifica i punteggi attribuiti dall'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata Pubblica Ambiente per l'inserimento delle istanze nella graduatoria;
 - b) formula la graduatoria delle situazioni di emergenza abitativa suddivise in base al numero dei componenti dei nuclei familiari.
3. La formulazione della graduatoria avviene tramite l'attribuzione a ciascun nucleo di un punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione alle condizioni di cui alla "tabella punteggi" (All. 3). A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla data di presentazione della domanda al Protocollo Generale dell'Ente (precede la domanda

protocollata per prima).

4. L'aggiornamento della graduatoria avviene ogni volta in cui si verifica l'inserimento dei nuovi richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 nella posizione determinata dal punteggio attribuito in relazione alle condizioni di cui all'Ali. 3 e la revisione dei punteggi dei soggetti già inseriti in graduatoria che, a causa della modifica della condizioni del nucleo, possano far valere condizioni più favorevoli ovvero non possano più avvalersi di punteggi precedentemente attribuiti.

5. Ad esito della seduta della C.E.A., il segretario provvede alla redazione di specifico verbale di approvazione della graduatoria che viene sottoscritto da tutti i componenti della medesima.

6. La graduatoria di volta in volta aggiornata e suddivisa sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare è depositata presso l'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata Pubblica Ambiente dell'Ente presso il quale, a richiesta, gli iscritti nella graduatoria possono visionare la loro posizione. La stessa graduatoria viene pubblicata nella sezione tematica di riferimento del sito internet del Comune.

7. L'inserimento nella graduatoria per le situazioni di emergenza abitativa di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 del Regolamento delle procedure di assegnazione (A11.1) dura 12 mesi, terminati i quali il nucleo viene cancellato d'ufficio. L'inserimento in graduatoria per le altre situazioni di emergenza abitativa dura sino a che permane la situazione che ne ha determinato l'inserimento.

8. E' fatto obbligo ai richiedenti le assegnazioni in emergenza abitativa di comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre tre mesi dal momento in cui sono intervenute le modificazioni qualsiasi variazione della situazione familiare, economica o sociale che possa determinare la perdita di requisiti di accesso ovvero la modifica del punteggio attribuito.

Il venir meno anche soltanto di uno dei requisiti previsti per l'accesso determina l'esclusione d'ufficio del richiedente dalla graduatoria, previa comunicazione all'interessato.

Il mutamento dei requisiti soggettivi che hanno determinato attribuzione di punteggio comporta la rivalutazione dei punteggi relativi alle mutate condizioni e la conseguente modifica della posizione nella graduatoria.

ART. 9 — MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di assegnazione alloggi di ERP in emergenza abitativa possono essere presentate dagli interessati in qualsiasi momento, in quanto trattasi di procedura aperta non soggetta a termini o scadenze.

2. Le domande di assegnazione alloggi, corredate da tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate unicamente su appositi moduli predisposti e distribuiti presso lo Sportello del Settore Urbanistica Edilizia Privata Pubblica Ambiente nell'orario di ricevimento al pubblico o scaricabili dal sito dell'Ente e devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Crescentino – Piazza Caretto, 5 ovvero trasmesse tramite PEC.

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1. I requisiti previsti per l'assegnazione delle unità abitative sono attestabili mediante dichiarazioni

sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., fatta eccezione per quelle sotto indicate che dovranno essere allegate alla domanda, anche in copia:

- attestazione ISEE in corso di validità;
- provvedimento di convalida di sfratto esecutivo;
- ordinanza di sgombero di alloggio;
- certificazione rilasciata dalla A.S.L. attestante la non idoneità dell'alloggio in relazione alle condizioni di salute di uno o più componenti del nucleo familiare;
- dichiarazione di ospitalità presso strutture di accoglienza temporanee rilasciata dalla struttura ospitante o dal Servizio Sociale;
- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- certificato di invalidità;
- certificato attestante lo status di profugo o rifugiato;
- certificato di stato di gravidanza rilasciato da struttura del S.S.N.
- ***documentazione rilasciata dall'ambasciata/consolato del rispettivo paese di origine riguardante la non titolarità di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggi o altri beni immobili utilizzabili ad uso abitativo sul rispettivo territorio***

2. La veridicità delle dichiarazioni sostitutive potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli organi/enti competenti e la Guardia di Finanza, anche in relazione al tenore di vita del nucleo.

ART. 11 – ASSEGNAZIONI

1. Le assegnazioni in emergenza abitativa vengono effettuate a seguito della comunicazione di disponibilità degli alloggi da parte della competente A.T.C. ed in relazione alla dimensione dei medesimi in rapporto alla composizione del nucleo familiare dei soggetti collocati in graduatoria ***con provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia privata e sociale Ambiente S.U.A.P.***

2. Il primo nucleo collocato in posizione utile viene convocato mediante notifica ~~***dall'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata Pubblica Ambiente dal Settore Urbanistica Edilizia Privata Sociale Ambiente S.U.A.P.,***~~ per la visione dell'alloggio disponibile e l'accettazione scritta del medesimo. Qualora il soggetto non ottemperi all'invito, si procederà all'esclusione d'ufficio dalla graduatoria.

3. Il rifiuto dell'alloggio, se non giustificato da idonea documentazione medica attestante condizioni di salute incompatibili con l'assegnazione proposta o ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 04 ottobre 2011 n. 12/R, comporta l'immediata cancellazione dalla graduatoria.

ART. 12 – SISTEMAZIONI PROVVISORIE PER UN PERIODO MASSIMO DI ANNI DUE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della L.R. 3/2010, in presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza è possibile procedere, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della succitata legge, purchè nell'ambito della quota di riserva di cui all'art. 1 del presente regolamento, a sistemazioni provvisorie che non eccedano la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili.

2. L'assegnazione provvisoria viene fatta con provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia privata ~~***Pubblica Sociale***~~ Ambiente ***S.U.A.P.*** a seguito di istruttoria del Servizio competente, approvata dalla C.E.A. in assenza di sistemazioni alternative del nucleo

interessato.

3. Al termine del periodo di sistemazione provvisoria e della relativa convenzione a termine, il nucleo assegnatario deve lasciare libero l'alloggio senza possibilità di proroga o rinnovo anche qualora la situazione di emergenza abitativa che ne aveva determinato l'assegnazione provvisoria non fosse nel frattempo mutata. In caso contrario, a seguito di diffida formale, si procede al rilascio coattivo dell'alloggio.

ART. 13 – CONDIZIONI RISOLUTIVE DELLE SISTEMAZIONI PROVVISORIE

1. La concessione temporanea dell'alloggio in emergenza abitativa ai sensi del precedente art. 12 viene comunque revocata ogni qual volta il beneficiario:

- abbia ottenuto assegnazione di alloggio di ERP o comunque disponibilità non precaria di altro alloggio;
- sia in situazione di morosità nel pagamento delle quote di canone per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificazione ritenuta motivata da parte dei Servizi Sociali;
- abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- non abbia preso possesso dell'alloggio entro 10 giorni dalla consegna delle chiavi, salvo oggettivi motivi ostativi sopraggiunti e indipendenti dalla sua volontà;
- abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnato;
- non abiti stabilmente l'alloggio o ne muti la destinazione d'uso;
- abbia adibito l'alloggio ad attività illecite accertate dalle autorità competenti;
- ospiti, anche temporaneamente, senza autorizzazione, terze persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario;
- ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
- si rifiuti di trasferirsi in altro alloggio diverso da quello precedentemente assegnato;
- non rispetti quanto previsto nel contratto di assegnazione temporanea;
- non abbia presentato domanda per gli alloggi di ERP al primo bando utile indetto dal Comune.

2. La revoca dell'assegnazione avverrà attraverso specifico provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia privata Pubblica Ambiente.

ART. 14 — DICHIARAZIONI NON VERITIERE RESE DAL RICHIEDENTE — CONSEQUENZE

1. A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa, gli uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.

2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto di notorietà resi dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., la C.E.A. esprimerà parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare ai sensi ed in applicazione dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

ART. 15 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore terminato il periodo di pubblicazione di giorni trenta a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Il Settore Urbanistica Edilizia Privata Pubblica Ambiente, provvede, almeno 20 giorni prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ad esporre presso lo Sportello di Front Office specifico avviso, che verrà altresì pubblicato sul sito internet dell'Ente, con il quale si informano i cittadini che le domande già agli atti, saranno rivalutate in relazione ai criteri del presente Regolamento.

3. La nuova graduatoria, redatta applicando i nuovi criteri, sarà approvata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.

4 Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale" e relativi Regolamenti attuativi del Capo II e dalla normativa vigente in materia.

ALLEGATO 1

ESTRATTO DA:Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R.Regolamento regionale recante: “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010,n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”.

Titolo IIIASSEGNAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA L.R. 3/2010Art. 6.(Situazioni di emergenza abitativa)

1. Sono considerate situazioni di emergenza abitativa, ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 della l.r. 3/2010, quelle dei nuclei che:a) sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell’abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all’altro coniuge;b) devono forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;c) abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all’abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;d) si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;e) risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica.2. Il provvedimento comunale di richiesta del parere per l’assegnazione dell’alloggio, previsto dall’articolo 10, comma 4, della l.r. 3/2010, deve contenere esplicita indicazione della situazione di emergenza in cui versa il nucleo, con riferimento a quelle indicate al comma 1.

ALLEGATO 2

ESTRATTO DA:Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3. Norme in materia di edilizia sociale. (B.U. 18 febbraio 2010, suppl. al n. 7)

Art. 4.

(Nucleo richiedente)

1. Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

2. Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l’inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

ALLEGATO 3

TABELLA PUNTEGGI

	SITUAZIONE	PUNTEGGIO	NOTE
A)	Richiedenti con indicatore ISEE non superiore ad euro 3.000,00	Punti 2	
B)	Richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio con pensione pari o inferiore al trattamento minimo INPS	Punti 5	
C)	Richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 100%, ovvero minori titolari di indennità di frequenza ovvero invalidi con invalidità INAIL pari o superiore al 33%	Punti 4 Tale punteggio è incrementato di punti 1 qualora le citate condizioni di invalidità sussistano per più di un componente il nucleo	Per l'attribuzione del punteggio è necessario presentare i certificati di invalidità rilasciati dalla Commissione ASL con indicazione della percentuale di invalidità o, nel caso di minore, della inabilità
D)	Richiedenti nel cui nucleo siano presenti minori	Punti 1 per un minore a carico. Punti 2 per 2 a carico. Il punteggio è incrementato: <ul style="list-style-type: none"> • di punti 1 nel caso di nucleo monogenitoriale • di punti 0,5 per ogni minore a carico oltre i 2 	
E)	Richiedenti nel cui nucleo siano presenti donne in stato di gravidanza	Punti 0.5	
F)	Richiedenti in grave difficoltà sociale che debbano lasciare strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età o abbiano concluso un programma terapeutico in accordo con i servizi socio-sanitari	Punti 5	Per l'attestazione della situazione è necessaria specifica relazione del Servizio Sociale
G)	Richiedenti che abbiano trascorso almeno sei mesi continuativi in dormitori pubblici o in strutture alloggiative procurate a titolo provvisorio dal Servizio Sociale	Punti 2	In caso di assenza di strutture alloggiative disponibili, la collocazione, previo accordo col Servizio Sociale, presso parenti o altri soggetti ospitanti, sarà considerata equivalente alla permanenza presso struttura alloggiativa procurata dal Servizio Sociale
H)	Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero emesse dal Comune o per motivi di pubblica utilità	Punti 2	
I)	Richiedenti che abbiano già perso l'abitazione	Punti 2	
L)	Nuclei in cui siano presenti persone con patologie insanabili e in fase terminale	Punti 5	La situazione deve essere documentata da parte del Servizio Sanitario Nazionale